

FOGLIO INFORMATIVO N°1

Validità dal 01/01/2009

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.

Sezione 1 - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Euromedia Services S.A.S. via N. Nicolini 62 80141 Napoli
P.I. 05679211218 – UIF 85240 – R.U.I. E000315268
Tel 081.7512692 – 081.5956875 – fax 081.19979160 –
info@finlampo.it – www.finlampo.it

Sezione 2. – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Costituisce "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del D.Lgs. n. 385/1993 – Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussione, avalli, aperture di credito documentarie, accettazione, girate nonché impegni a concedere credito -.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi, ora tenuto dalla Banca d'Italia.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, e, quale parte integrante, la raccolta delle richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogato, l'inoltro di tali richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non riuscire a trovare una banca o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Eventuali servizi accessori

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti: ricerca di documenti.

SEZIONE 3. – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigione:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO
-Credito ipotecario	0.00%
-Credito al consumo 0.00%	0.00%
-Locazione finanziaria 0.00%	0.00%

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Penale

In caso di scioglimento del rapporto da parte del Cliente, è a Suo carico una penale nella misura massima dello 0.50% della somma capitale richiesta.

Spesa

Nel caso di contratto di mediazione creditizia conferito in forma non esclusiva e revocabile, il Cliente è tenuto a corrispondere il rimborso delle spese sostenute e documentata dal mediatore ex art. 1756 C.C. per un massimo di € 100.00. Non sono previsti altri oneri, commissioni o spese a carico del Cliente.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- esclusiva e irrevocabile;
- non esclusiva e revocabile.

Obblighi non compresi nel contratto di mediazione creditizia

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria pratica previste dalle banche o intermediari finanziari mutuanti.

Inadempimenti degli obblighi contrattuali e conseguenze in presenza di un contratto di mediazione creditizia esclusiva e irrevocabile

Il Cliente si impegna a corrispondere al mediatore creditizio una somma, a titolo di penale ex art. 1384 e ss C.C. pari a € 300.00, ridotta rispetto alla provvigione pattuita, nelle seguenti ipotesi:

- a) revoca del contratto di mediazione creditizia prima della scadenza, ove pattuita l'irrevocabilità;
- b) rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte della banca o intermediario finanziario;
- c) errate indicazioni fornite al mediatore circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- d) mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento;
- e) violazione del patto di esclusiva.

Foro competente

In caso di controversia relativa al presente contratto di mediazione creditizia, foro competente esclusivo sarà quello indicato dal contratto di mediazione creditizia concordato dalle parti.

LEGENDA:**tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia**

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio riguardano i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, nonché ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- 1) locazione finanziaria;
- 2) acquisto di crediti;
- 3) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- 4) credito ipotecario;
- 5) prestito su pegno;
- 6) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Provvigioni

Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procurato.

ISC - Indicatore Sintetico di Costo:

è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono compresi: il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria, di revisione del finanziamento, di apertura e di chiusura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese di assicurazione o garanzia, il costo dell'attività di mediazione, ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

TAEG - Tasso annuo effettivo globale:

Il Tasso Annuo Effettivo globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo del T.A.E.G. tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento: spese di istruttoria pratica, commissioni d'incasso e assicurazioni obbligatorie.

DATI E QUALIFICA DEL MEDIATORE CREDITIZIO PROPONENTE: